



Fondazione “Banca Popolare Pugliese
Giorgio Primiceri” - Onlus

STATUTO FONDAZIONE



Banca
Popolare
Pugliese
Giorgio
Primiceri

Proposta di modifica dello Statuto
approvata dal Consiglio di Amministrazione
di Banca Popolare Pugliese,
in data 27 novembre 2020.

Modifica dello Statuto
deliberata dal Consiglio Direttivo della Fondazione,
in adunanza straordinaria,
in data 05 marzo 2021.



Fondazione “Banca Popolare Pugliese
Giorgio Primiceri” - Onlus

STATUTO

FONDAZIONE
“BANCA POPOLARE PUGLIESE -
GIORGIO PRIMICERI”

**DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E DISCIPLINA, SCOPI,
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI, MODALITÀ OPERATIVE**

Articolo 1
Denominazione e sede

1. Per iniziativa della Banca Popolare Pugliese soc. coop. per azioni, con sede sociale in Parabita (LE), è costituita una fondazione, denominata «Fondazione “Banca Popolare Pugliese - Giorgio Primiceri” - ETS», in forma abbreviata anche «Fondazione “BPP - Giorgio Primiceri” - ETS», con sede legale in Parabita (LE) alla via Provinciale Matino n. 5.

La denominazione sociale deve indicare l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS” produrrà efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico e potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

Articolo 2
Natura e disciplina

1. La Fondazione è un ente di diritto privato che opera senza fini di lucro. È dotata di piena capacità e autonomia gestionale, secondo quanto previsto nel presente statuto. È disciplinata dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 3
Scopi

1. La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed in particolare delle seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, con particolare riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di presta-

zioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, e successive modificazioni;

f) formazione universitaria e post-universitaria;

g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi come previsto al predetto art. 6 del Codice del Terzo settore e tenendo conto di quanto ivi stabilito.

L'individuazione di tali attività potrà essere effettuata successivamente da parte del Consiglio Direttivo della Fondazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, pure attività di raccolta di fondi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione redigerà piani annuali o pluriennali di intervento al fine di dare alla sua attività finalità omogenee e connesse.

Nel perseguimento di tali scopi la Fondazione terrà conto anche delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.

Articolo 4 ***Patrimonio e mezzi finanziari***

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
 - dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
 - dai contributi, donazioni e lasciti effettuati da persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private espressamente destinati a patrimonio anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3, la Fondazione potrà acquistare i beni mobili necessari e, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione della Banca, beni immobili esclusivamente utilizzando il proprio patrimonio.
3. Per lo svolgimento della sua attività, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - dei redditi del patrimonio di cui al primo comma del presente articolo;
 - delle somme derivanti dalla gestione ovvero dall'alienazione di beni facenti parte del Patrimonio;
 - dei contributi elargiti dalla Banca Popolare Pugliese;
 - delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione che non abbiano destinazione specifica oppure che non siano espressamente destinati al Patrimonio;
 - delle entrate derivanti dalle scelte che i contribuenti potranno effettuare in favore della Fondazione con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Articolo 5 ***Modalità operative***

1. Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione opera in via esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, sostenendo con inter-

venti finanziari iniziative che non presentino finalità di lucro, rientrino nei settori indicati all'art. 3 e siano di specifico interesse per lo sviluppo dell'ambiente socio-economico di riferimento della Banca Popolare Pugliese.

2. La Fondazione, per l'esercizio della propria attività e per il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 3, si avvale di risorse e strutture della Banca Popolare Pugliese; per il loro tramite potrà anche convogliare i contributi volontari destinati alle iniziative della Fondazione.
3. La Banca Popolare Pugliese potrà utilizzare il marchio e il nome della Fondazione nella propria attività promozionale e commerciale, senza alcun corrispettivo.
4. Sono esclusi dai contributi della Fondazione imprese, partiti, movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e organizzazioni, associazioni ed enti a loro riferibili. Le modalità di erogazione dei contributi saranno decise dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
5. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento a titolo di prestito o di anticipazione. Non può assumere responsabilità di gestione o cogestione di iniziative altrui, salvo parere conforme del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
6. Alla Fondazione non è altresì consentito lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

ORGANIZZAZIONE E ORGANI

Articolo 6

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Sindaco unico o il Collegio sindacale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 7

Composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.

2. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori di istituzioni finanziarie ai sensi del Testo Unico Bancario e possedere comprovate esperienze di tipo amministrativo e gestionale, devono essere riconosciuti come rappresentativi della Banca o comunque del territorio di riferimento.
3. Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore Generale pro-tempore della Banca Popolare Pugliese ed i primi due assumono, rispettivamente, la carica di Presidente e Vice Presidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere composta da amministratori e dirigenti della Banca Popolare Pugliese.
4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato e sono rinnovabili. In ogni caso il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore generale pro - tempore della Banca Popolare Pugliese fanno parte del Consiglio Direttivo fino a quando rivestono le suddette cariche nell'ambito della Banca Popolare Pugliese, e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla cessazione dalla carica.
5. I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando le informazioni previste nell'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo settore.
6. Qualora uno dei componenti del Consiglio Direttivo rinunci alla carica o cessi, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese procede alla nomina del nuovo membro ai sensi del presente statuto. Il mandato di questo nuovo componente terminerà insieme a quello degli altri componenti del Consiglio.

Articolo 8

Funzioni

1. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - a) delibera - in via diretta o con le modalità del bando pubblico - in merito al finanziamento di richieste/iniziative/progetti, acquisendo, se necessario, il parere di esperti in materia;
 - b) delibera in merito all'acquisto e alla dismissione di beni mobiliari ed immobiliari per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - c) sovrintende all'attività di gestione operativa della Fondazione;
 - d) approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio e la relazione sulla gestione e li propone per la ratifica al Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese;
 - e) designa il Segretario della Fondazione, anche tra persone estranee al Consiglio Direttivo;

- f) dispone l'informativa periodica per il pubblico in merito alle iniziative ed ai programmi della Fondazione e all'attività svolta, attraverso strumenti quali il sito web e/o la stampa locale e attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno;
 - g) autorizza la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi del patrimonio della Fondazione e dei rischi relativi all'attività svolta dai componenti del Consiglio Direttivo e dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale;
 - h) delibera, previo consenso del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, le modifiche di statuto, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, ferma ogni prescrizione di legge e di statuto;
 - i) delibera l'avvio di eventuali azioni di responsabilità;
 - j) informa semestralmente il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese in merito alle iniziative ed ai contributi deliberati.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti.
 3. Il Consiglio Direttivo uscente decade dalle sue funzioni alla prima riunione utile del nuovo Consiglio Direttivo.
 4. I Consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 cod. civ.

Articolo 9

Adunanze e Deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti o il Sindaco unico o il Collegio sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con preavviso di almeno cinque giorni e con mezzi, anche telematici, che ne attestino la ricezione; in ogni caso di urgenza, il preavviso può ridursi a ventiquattro ore. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati anche al Sindaco unico o al Collegio sindacale.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Consiglio Direttivo della Fondazione. Di ogni riunione viene redatto verbale il quale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone la cui competenza su particolari punti in discussione sia ritenuta utile.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le decisioni riguardanti le modifiche di statuto, lo scioglimento della Fondazione con le conseguenti devoluzioni e le azioni di responsabilità devono essere approvate dopo aver acquisito il parere conforme e vincolante del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
8. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire le riunioni, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. La sussistenza dei requisiti innanzi indicati viene accertata dal Presidente.

IL PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Ha la facoltà di conferire mandati alle liti per rappresentare la Fondazione in ogni grado di giudizio, nonché di conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o di determinate categorie di atti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 11

Poteri del Presidente

1. È compito del Presidente:
 - determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
 - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
 - curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed intrattenere i rapporti con le Istituzioni e gli altri soggetti esterni alla Fondazione;

- esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico dell'ente;
 - promuovere le attività della Fondazione e vigilare sull'applicazione dello statuto;
 - comunicare al Consiglio Direttivo le valutazioni e i pareri espressi dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
2. Il Presidente assume, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza – sentito il Vice Presidente o, in caso di impedimento, il Consigliere più anziano –, ogni determinazione di competenza del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione allo stesso alla prima riunione utile.

SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE

Articolo 12

Composizione, durata in carica e compiti

1. Le funzioni di controllo possono essere attribuite ad un Sindaco unico o ad un Collegio sindacale.

Articolo 13

Sindaco unico

1. Il Sindaco unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Egli, inoltre, deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
2. Il Sindaco unico resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato e può essere confermato.
3. Alla scadenza del mandato il Sindaco unico resta in carica sino alla nomina del successivo.
4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Sindaco unico, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, alla prima riunione utile, provvede a nominare il nuovo Sindaco unico per il triennio successivo.
5. Il Sindaco unico ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Sindaco unico controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
7. Al Sindaco unico può essere affidata la revisione legale.

Articolo 14 ***Collegio sindacale***

1. Il Collegio sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Il Collegio sindacale e il suo Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
2. I membri del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ovvero, e comunque, tra i soggetti richiesti dalla legge tempo per tempo vigente e, in ogni caso, tutti i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
3. Il Collegio sindacale resta in carica tre esercizi e comunque sino all'approvazione del primo bilancio successivo alla scadenza del mandato ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Alla scadenza del mandato, il Collegio sindacale resta in carica sino alla nomina del successivo Collegio. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica sino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, che provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio ai sensi del comma 1. Il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
5. Il Collegio sindacale ha l'obbligo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
6. Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
7. Al Collegio sindacale può essere affidata la revisione legale nei casi previsti dalla legge.

STRUTTURE

Articolo 15 ***Strutture***

1. Per l'espletamento delle sue attività, la Fondazione si avvale delle strutture tecniche e immobiliari e di collaboratori della Banca Popolare Pugliese.
2. Tra i collaboratori individuati congiuntamente con la Banca Popolare Pugliese, il Consiglio Direttivo designa il Segretario al quale verranno assegnati compiti e responsabilità nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione.

INDENNITÀ E COMPENSI

Articolo 16

Indennità e compensi

1. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso o gettone di presenza, ma il solo rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della loro attività, compreso il rimborso chilometrico per partecipare alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese può fissare un compenso in favore del Presidente ed anche dei consiglieri della Fondazione, ove l'impegno richiesto dalla carica sia ritenuto gravoso.
2. Al Sindaco unico o ai membri del Collegio sindacale può essere riconosciuta, in via facoltativa e di volta in volta al momento della loro designazione, un'indennità di carica nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.
3. La revisione legale può essere affidata al Sindaco unico o al Collegio sindacale e per tale attività il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese fissa annualmente il compenso.
4. I compensi e/o emolumenti di cui ai commi precedenti del presente articolo, comunque, non possono eccedere i limiti di legge e segnatamente i compensi annui non possono eccedere il limite massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal D.L. 239/95, convertito in L. 336/95, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale per le società per azioni.
5. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso nella Fondazione la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1, del Codice del Terzo settore.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 17

Scritture contabili e bilancio

1. Gli esercizi hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della

Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e depositato presso il Registro Unico entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro lo stesso termine del bilancio d'esercizio. Entrambi i bilanci devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese nei sessanta giorni successivi ai termini di approvazione.
4. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.
5. Il bilancio d'esercizio di cui al comma 2 è depositato presso il Registro unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, qualora operativo.
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
7. Il bilancio di cui al comma 2 è reso pubblico mediante deposito presso la sede della Fondazione e sul sito internet della stessa, nonché nelle forme eventualmente stabilite dall'autorità di vigilanza.
8. Il bilancio d'esercizio di cui al comma 2 deve essere trasmesso a cura del Presidente al Sindaco unico o al Collegio sindacale, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La relazione deve essere resa disponibile nei quindici giorni precedenti la prevista approvazione.
9. Dall'inizio di ciascun esercizio e sino all'approvazione del bilancio, i contributi e gli oneri possono essere sostenuti in base al bilancio preventivo dell'esercizio precedente, per quote mensili calcolate in dodicesimi.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Articolo 18

Libri sociali obbligatori

1. Oltre alle scritture previste all'art. 17, la Fondazione deve tenere:
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - eventuali altri libri richiesti dalla legge tempo per tempo vigente.
2. Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura dell'organo di amministrazione, il libro di cui alla lettera b) è tenuto a cura dell'organo di controllo.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 19

Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale previste dalla legge;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
 - e) la corresponsione, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto

limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

DURATA, SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 20

Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, la cui individuazione è demandata al Consiglio Direttivo della Fondazione.

La devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore avrà efficacia solo una volta acquisito il parere favorevole del predetto Ufficio competente per il quale vige il meccanismo del silenzio-assenso, solo quando sarà operativo il RUNTS.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Cause di decadenza del Consiglio Direttivo

1. Oltre a quanto previsto dalle norme di legge in vigore, i componenti del Consiglio Direttivo decadono in via automatica dalla loro carica in caso di mancata ratifica, espressamente dichiarata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo.

Articolo 22

Entrata in vigore dello statuto e modifiche

1. Il presente Statuto, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, entra in vigore con la sua approvazione e sostituisce il precedente. Ogni modifica dovrà altresì essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Onlus e la denominazione rimane quella originaria, e cioè «Fondazione Banca Popolare Pugliese "Giorgio Primiceri" - Onlus», in forma abbreviata anche «Fondazione BPP "G. Primiceri" - Onlus». Gli adeguamenti necessari per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo set-

tore avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore. Nel contempo, allo stesso termine è collegata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS o ad altri regimi divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli enti del Terzo settore.

Articolo 23
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai principi generali ed alle norme di legge applicabili in materia.